



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.19.04 / fasc. ABAP (nuovo) 838

Allegati:

Roma, (vedi intestazione digitale)

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
 Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
 Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale
 [ID_VIP 3890]
 (dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Regione Piemonte
 Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
 Settore A1605A – Valutazioni ambientali e procedure integrate
 Servizi Ambientali
 (territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

Alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.
 (info@smatorino.postecert.it
 marco.acri@smatorino.postecert.it
 tiziana.crivellari@smatorino.it
 cti@smatorino.it)

Oggetto:

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (TO) – Realizzazione dell'acquedotto della Valle Orco.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19)

Proponente: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

Osservazioni del MiBACT ai sensi dell'art. 19, co. 8, del D.Lgs. 152/2006 (Richiesta assoggettamento alla procedura VIA - artt. 23-25).

e, p.c. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
 Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
 [ID_VIP 3890]
 (ctva@pec.minambiente.it)

e, p.c. Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
 per la città metropolitana di Torino
 (mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it)

e, p.c. Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
 della Direzione generale ABAP
 (mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)



Ministero
 dei beni e delle
 attività culturali
 e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

e, p.c. Al Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in argomento ed a seguito della comunicazione della procedibilità della relativa istanza di verifica di assoggettabilità a VIA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con relativa nota prot. n. DVA.RU.U.1121 del 17/01/2018, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito: "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 2065 del 23/01/2018, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Torino che la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. con nota prot. n. 1521 del 09/01/2018 ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela dell'ambiente e del mare – in qualità di Autorità competente a livello statale – istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (come in ultimo riformato dal D.Lgs. 104/2017, art. 8, co. 1, ed entrato in vigore il 21/07/2017).

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.1121 del 17/01/2018 (allegata alla presente, insieme alla suddetta istanza), vista la nuova procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006, verificata la completezza della documentazione trasmessa, ha provveduto a comunicare "... la procedibilità dell'istanza ...", precisando nel contempo l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web (ai sensi del co. 2 del medesimo articolo) dello Studio Preliminare Ambientale (SPA) al fine della presentazione delle relative osservazioni – da trasmettersi entro e non oltre 45 gg. dalla suddetta comunicazione del 17/01/2018 (ai sensi del co. 4 del medesimo articolo – scadenza 03/03/2018).

A codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio si rappresenta che la riforma in ultimo approvata del D.Lgs. 152/2006 non prevede più, per gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, la presentazione in allegato di un Progetto preliminare (oggi sostituito dal livello di progettazione di cui alla fattibilità tecnica ed economica, che invece è previsto quale allegato all'istanza più propria della fase di VIA).

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del MiBACT di una copia digitale e/o cartacea dello Studio Preliminare Ambientale (SPA), ma lo stesso Ufficio dovrà provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Verifica di Assoggettabilità a VIA" => "Realizzazione acquedotto della Valle Orco".

Per quanto sopra e visto l'articolo 19, co. 4, del D.Lgs. 152/2006 nella sua nuova vigente formulazione, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Torino di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 20 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi come descritto nelle sue

2



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

28/02/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

caratteristiche e sui suoi probabili impatti rilevanti sulle componenti dell'ambiente nell'allegato Studio Preliminare Ambientale (SPA).

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul proprio sito istituzionale dell'ex Direzione generale Belle arti e paesaggio all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire alla scrivente la comunicazione - nei termini stabiliti dal nuovo articolo 19 (co. 4) del D.Lgs. 152/2006 - al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle eventuali osservazioni di questo Ministero sulla proposta progettuale di cui trattasi, anche eventualmente ai sensi di quanto disposto dal co. 8 del medesimo articolo 19.

A codesta Soprintendenza ABAP e alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. si rappresenta che lo Studio Preliminare Ambientale (SPA), pur citando l'esistenza di un Piano paesaggistico regionale (Ppr) nella Regione Piemonte, non ne specifica i relativi provvedimenti approvativi tali da consentire di comprendere a quale versione dello stesso il proponente faccia riferimento (se non per inciso quanto ricavabile dalla lettura della nota n. 1 della p. 67 del paragrafo 4.6, ove il riferimento alla sua versione riadottata del "2015" fa comprendere come il proponente non abbia preso in considerazione invece la versione approvata il 03/10/2017 con D[C]R n. 233-35836). Inoltre, i generici riferimenti fatti al suddetto Piano paesaggistico regionale - a solo titolo esemplificativo e non esaustivo - non provvedono neanche a descrivere i potenziali impatti attesi in merito alle interferite aree dichiarate di notevole interesse pubblico per il loro interesse paesaggistico ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, soprattutto in riferimento al relativo livello prescrittivo come descritto negli allegati al Ppr di cui al "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte".

Inoltre, lo stesso SPA nella descrizione dei possibili impatti sulle "Componenti Ambientali Interferite" non rappresenta elementi di verifica sul patrimonio culturale di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004, ancor più in particolare sulla relativa parte costituita dal patrimonio culturale archeologico (rilevante nel caso di specie per il fatto che l'opera proposta è costituita prevalentemente da interventi nel sottosuolo e di cui già si rinvia in questa sede alla successiva fase di VIA ogni più puntuale verifica, benché la presente fase di verifica di assoggettabilità potrebbe non prevederla - cfr. "Relazione illustrativa condotte", p. 25, nota 18).

Quanto sopra, risulta pertanto particolarmente importante al fine di determinare, fin dalla presente fase istruttoria e per le competenze attribuite a questo Ministero, una carenza dello Studio Preliminare Ambientale nella descrizione dei possibili impatti ambientali da potersi quindi valutare quali significativi a cura dell'Autorità competente ai sensi del punto c8) del co. 2 dell'Allegato V alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

Al Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito a quanto descritto e sugli impatti significativi prospettati per il progetto di cui trattasi.

3



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

28/02/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito a quanto descritto e sugli impatti significativi prospettati per il progetto di cui trattasi.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >;

considerato che la **Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS** del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. CTVA.RU.U.449 del 01/02/2018, ha convocato per l'08/02/2018 una riunione presso la propria sede, alla quale ha partecipato anche il Responsabile del procedimento della Direzione generale ABAP;

considerato che la **Regione Piemonte** con nota prot. n. 2712 del 26/01/2018 ha comunicato per conoscenza anche a questa Direzione generale ABAP la convocazione della Conferenza di Servizi regionale al fine di determinare in modo unitario e coordinato l'espressione delle proprie osservazioni nel procedimento di cui trattasi di competenza statale. Alla stessa Conferenza ha partecipato, a solo titolo informativo, il rappresentante della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;

considerato che la **Regione Piemonte**, con nota prot. n. 4495 del 13/02/2018 (e, quindi, nuovamente con successiva prot. n. 5200 del 20/02/2018), ha trasmesso il verbale della suddetta prima riunione del 09/02/2018, con il relativo foglio firme dei presenti;

considerato che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino** con nota prot. n. 2401 del 16/02/2018, che di seguito si trascrive integralmente, ha trasmesso alla Direzione generale ABAP il proprio parere endoprocedimentale:

< Con riferimento all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA presentata da SMAT S.p.A. con nota prot. 1521 del 09/01/2018, visti i relativi elaborati progettuali sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avendo partecipato alla prima riunione di Conferenza di Servizi regionale presso la Regione Piemonte, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio V prot. n. 2065 del 23.01.18, assunta agli atti dell'Ufficio scrivente con prot. n. 946 del 23.01.18, si comunicano le valutazioni di competenza in ottemperanza alla circolare n. 05/2010 del 19.03.10 della DG PBAAC:

- Per quanto attiene gli aspetti di competenza paesaggistica e architettonica (beni paesaggistici e beni culturali) si condividono e si confermano le valutazioni generali critiche espresse da codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Serv. V, in merito al contenuto dello Studio Preliminare Ambientale (SPA) presentato, con particolare riferimento alla carenza di riferimenti e descrizioni precise e puntuali al Piano Paesaggistico Regionale e suoi allegati, nella versione approvata il 03.10.2017 con D[C]R n. 233-35836.

- Si ritiene necessario che in una fase più matura di valutazione ambientale (quale quella della VIA più propria) la documentazione presentata sia integrata con specifico studio di valutazione in ordine alla possibile interferenza delle opere proposte con le aree tutelate per legge e dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della Parte Terza del D. Lgs n. 42/2004 e sui possibili impatti sul Patrimonio Culturale di cui alla Parte II del sopracitato Decreto.

4



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

MD

28/02/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

- Si anticipa altresì che, visti gli elaborati progettuali relativi alle opere soprassuolo che appaiono maggiormente interferenti in merito al previsto impatto sul paesaggio (ad esempio l'impianto di potabilizzazione) sarà necessario prevedere un adeguato inserimento paesaggistico, approfondito con uno specifico progetto del verde, che possa meglio armonizzare la presenza del nuovo edificato col suo intorno. Dovranno essere previsti materiali naturali e/o compatibili sotto il profilo materico e cromatico per le finiture. Di tanto lo SPA non tratta e descrive i possibili impatti rispetto alle previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale, risultando anche in questo caso carente.

- Per quanto attiene gli aspetti di competenza archeologica, esaminata la documentazione a disposizione, si conferma quanto evidenziato dal Servizio V circa la sostanziale carenza dello Studio Preliminare Ambientale in merito al possibile impatto sul patrimonio culturale archeologico, particolarmente significativo in considerazione della natura dell'opera per la maggior parte realizzata in sottosuolo.

Nel merito si segnala tuttavia che, con prot. 36255 del 04/05/2017, è pervenuta a questa Soprintendenza, assunta agli atti con prot. n. 7282 del 12/05/2017, la relazione di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico riguardante una prima ipotesi di tracciato dell'acquedotto, e sul quale ci si è preliminarmente espressi con la richiesta di approfondimenti e integrazioni (nota prot. 10486 del 30/06/2017, che si allega per conoscenza), non potendosi sulla stessa già esprimere in senso favorevole.

Con prot. n. 5592 del 24/01/2017 è inoltre pervenuta a questa Soprintendenza, assunta agli atti con prot. n. 1620 del 1/2/2018, una seconda relazione di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, relativa all'estensione del tracciato verso ovest fra Pont Canavese e Locana e a una variante nei territori di Baldissero, Quagliuzzo e Parella, che è attualmente ancora in corso di valutazione ma che presenta comunque un livello di approfondimento assimilabile alla precedente.

Si ritiene pertanto necessario che le indagini archeologiche ex art. 25, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 vengano condotte nelle successive fasi procedurali, contestualmente agli studi di impatto ambientale più propri della fase VIA, al fine di completare il quadro istruttorio e rispettare quanto in merito previsto anche dal D.Lgs. 152/2006, Norme in materia ambientale.

Per quanto sopra, si ritiene che lo Studio Preliminare Ambientale e l'allegata documentazione non siano stati in grado di descrivere ed escludere i possibili impatti significativi e negativi del progetto sui fattori ambientali del patrimonio culturale e del paesaggio e, pertanto, sia necessario che lo stesso progetto sia maggiormente approfondito nel senso sopra indicato per gli stessi fattori sopra richiamati nella fase più propria della Valutazione di Impatto Ambientale, alla quale pertanto potranno essere associate anche le risultanze definitive delle verifiche ancora in corso per la Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, oltre a tutte le prescritte descrizioni di cui allo Studio di Impatto Ambientale.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti >;

considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, con nota prot. n. 10486 del 30/06/2017, aveva espresso il seguente parere relativamente alla prima parte delle verifiche condotte dal proponente per quanto attiene al patrimonio culturale archeologico:

< In esito al processo di riorganizzazione del Ministero, disposto con D.M. n.44 del 23 gennaio 2016, questa Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino assume le competenze in precedenza attribuite alla Soprintendenza belle arti e paesaggio per il comune e la provincia



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

di Torino ed alla Soprintendenza Archeologia del Piemonte, limitatamente al territorio della città metropolitana di Torino.

Con riferimento alla relazione di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico inviata da codesta società con nota prot. 36255 del 04/05/2017, assunta agli atti dell'Ufficio scrivente con prot. n. 7282 del 12/05/2017, presa visione degli elaborati allegati, si ritengono condivisibili le valutazioni espresse nell'ambito dell'accurato studio, che graduano fra il basso e l'alto il livello di rischio archeologico lungo le diverse tratte dell'opera in oggetto, in base alle risultanze della ricerca effettuata.

Poiché, nel complesso, l'ambito territoriale risulta caratterizzato da un'intensa e ininterrotta frequentazione antropica antica, per accertare in modo definitivo la sussistenza o meno dell'interesse archeologico nell'area interferita dalle realizzazioni e limitare il più possibile l'imprevisto di rinvenimenti nel corso dei lavori, si ritiene necessaria l'attivazione di ulteriori procedure di accertamento ex art. 25, comma 8 del D. Lgs. 50/2016.

Poiché, tuttavia, all'attuale livello di progettazione, il tracciato risulta ancora largamente ipotetico, si ritiene di dover rinviare a una fase progettuale più definita l'eventuale aggiornamento dello studio archeologico e la predisposizione di un piano di sondaggi distribuiti lungo i tratti a rischio medio e alto, prevalentemente su sedime libero, che potrebbero anche essere fatti opportunamente coincidere con le opere complementari- quali camere di carico, scarico, sfiato, alimentazione, derivazione ecc.- il cui posizionamento non risulta al momento definito, e integrati da un programma di sorveglianza archeologica concordata per i tratti dove risulti impossibile l'esecuzione di saggi preliminari.

Si rammenta che il piano dei sondaggi dovrà essere approvato e autorizzato da questo Ufficio prima dell'esecuzione e affidato ad operatori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa citata

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti >;

considerato che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 5559 del 20/02/2018, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento all'istanza in oggetto lo scrivente Servizio ha esaminato la nota prot. 2401 del 16.02.18, acquisita agli atti con prot. 5357 del 19.02.18, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino comunica le proprie valutazioni in merito al progetto. In particolare, per quanto concerne la tutela archeologica, si rende noto che, ad una «relazione di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico riguardante una prima ipotesi di tracciato dell'acquedotto» acquisita in data 15.05.17, la Soprintendenza ha risposto «con la richiesta di approfondimenti e integrazioni ... non potendosi sulla stessa già esprimere in senso favorevole».

Successivamente è pervenuta una seconda relazione «relativa all'estensione del tracciato verso ovest fra Pont Canavese e Locana e a una variante nei territori di Baldissero, Quagliuzzo e Parella, che è attualmente ancora in corso di valutazione ma che presenta comunque un livello di approfondimento assimilabile alla precedente».

Di conseguenza la Soprintendenza, considerando «che lo Studio Preliminare Ambientale e l'allegata documentazione non siano stati in grado di descrivere ed escludere i possibili impatti significativi e negativi del progetto sui fattori ambientali del patrimonio culturale e del paesaggio e, pertanto, sia necessario che lo stesso progetto sia maggiormente approfondito», ritiene «necessario che le indagini archeologiche ex art. 25, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 vengano condotte nelle successive fasi procedurali, contestualmente agli studi di impatto ambientale».

6



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

28/02/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Preso atto della situazione sopra descritta, si concorda con quanto richiesto dalla Soprintendenza territoriale, delle quali si condividono le valutazioni >;

considerato che con il parere del 16/02/2018, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio risulta ha ritenuto "... *necessario che in una fase più matura di valutazione ambientale (quale quella della VIA più propria) la documentazione presentata sia integrata con specifico studio di valutazione in ordine alla possibile interferenza delle opere proposte con le aree tutelate per legge e dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi della Parte Terza del D. Lgs n. 42/2004 e sui possibili impatti sul Patrimonio Culturale di cui alla Parte II del sopracitato Decreto ...*";

considerato che per quanto attiene al patrimonio culturale costituito dai beni culturali (Parte II del D.Lgs. 42/2004) lo Studio Preliminare Ambientale (SPA) non è stato in grado di descrivere compiutamente i relativi possibili impatti significativi e negativi come determinati dal progetto proposto, tanto che sul primo non è esprimibile di conseguenza un vero e proprio parere da parte della competente Soprintendenza e, di conseguenza, da parte del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, di questa Direzione generale ABAP, il quale è stato comunque sentito per le vie brevi a cura del Responsabile del procedimento di questo Servizio V, *Tutela del paesaggio*, fornendo la propria condivisione in merito;

considerato che lo Studio Preliminare Ambientale non descrive tra le "*componenti ambientali interferite*", con i relativi interventi di "*mitigazioni/ripristini e compensazioni*", anche il fattore del patrimonio culturale costituito dai beni culturali, anche se è probabile di conseguenza che ne siano determinati impatti significativi e negativi dalla realizzazione, tanto che tra gli allegati al SPA risulta raffigurato l'affiancamento delle opere all'area cimiteriale di Caluso con annessa chiesa (cfr. foto 69 – tratto B7-B8);

considerato che con il suddetto parere del 16/02/2018, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio ha ritenuto "... *che lo Studio Preliminare Ambientale e l'allegata documentazione non siano stati in grado di descrivere ed escludere i possibili impatti significativi e negativi del progetto sui fattori ambientali del patrimonio culturale e del paesaggio e, pertanto, sia necessario che lo stesso progetto sia maggiormente approfondito nel senso sopra indicato per gli stessi fattori sopra richiamati nella fase più propria della Valutazione di Impatto Ambientale, alla quale pertanto potranno essere associate anche le risultanze definitive delle verifiche ancora in corso per la Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, oltre a tutte le prescritte descrizioni di cui allo Studio di Impatto Ambientale ...*";

considerato che quanto affermato dal proponente in merito al fatto che circa l'85% dei tracciati dei nuovi acquedotti impegna il sedime stradale ed il restante 15% quello di terreni agricoli, non possa ritenersi di per sé risolutivo della possibile inesistenza di conseguenti impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico (cfr. SPA - *Relazione preliminare di screening per la verifica di assoggettabilità a V.I.A.*, p. 3);

considerato che il proponente, come desumibile dal verbale della Conferenza di Servizi regionale del 09/02/2018 (p. 5), riconosce che lo Studio Preliminare Ambientale deve ancora descrivere i possibili impatti significativi e negativi del progetto proposto con riferimento al patrimonio culturale costituito dai beni paesaggistici ed allo stesso paesaggio, facendo necessariamente riferimento al Piano paesaggistico regionale, già approvato il 03/10/2017 (ed entrato in vigore il 20/10/2017, quindi ben prima della presentazione il 15/01/2018 dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA di cui trattasi), con le relative previsioni, prescrizioni per le aree tutelate per legge e specifiche prescrizioni di cui alle dichiarazioni di notevole interesse pubblico (cfr., per esempio e quale modello di studio adottato dallo SPA, quanto solo raffigurato da

7



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

28/02/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

quest'ultimo per l'area della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al DD.MM. 10/03/1969 e 01/08/1985 (p. 25-28; cfr. Schede A088 e B076 del *Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – Prima Parte* dell'approvato Piano paesaggistico regionale, le quali dettano, tra l'altro, specifiche prescrizioni per le infrastrutture a rete quale quella di cui trattasi), senza puntualmente verificandone la compatibilità, di fatto esaurita con il paragrafo 4.6 *Componente paesaggio*, ove si evidenzia il solo relativo quadro di ambito o sub-ambito;

considerato che per quanto attiene alla descrizione dei possibili impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico lo Studio Preliminare Ambientale non ha ancora potuto considerare i risultati definitivi delle verifiche preventive dell'interesse archeologico (di cui di fatto può solo dichiararne l'esistenza di una specifica revisione allo stato più aggiornato della progettazione – cfr. p. 7 dello SPA), sui quali non si è certo ancora espressa favorevolmente la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, né con il parere del 30/06/2017 o con quello del 16/02/2018, sopra entrambi citati e trascritti (anche se per il primo il proponente appare ancora poterlo intendere come una espressione in “*termini positivi*” – cfr. verbale della Conferenza di Servizi regionale del 09/02/2018, p. 6);

considerato che il progetto proposto prevede la realizzazione nel comprensorio acquedottistico costituito dal territorio di 41 comuni e da una popolazione di circa 125.000 persone, di circa 140 km di condotte (il cui tracciato impegna anche sedimi agricoli), con la previsione di creare un'opera di presa, con un serbatoio di demodulazione ed una linea di adduzione al potabilizzatore. L'acquedotto sarà alimentato con le acque provenienti dallo scarico della centrale idroelettrica di Bardonetto appartenente al sistema di impianti della Valle Orco (gestito da IREN Energia S.p.A.) e dove si prevede di realizzare un manufatto di derivazione della portata occorrente per l'alimentazione dell'acquedotto stesso. Il corpo d'acqua derivato verrà immesso in una vasca di calma ed equalizzazione della capacità di 12.000 mc circa, dalla quale attraverso una condotta DN 800 lunga circa 1800 m si provvederà ad addurre l'acqua fino all'impianto di potabilizzazione ubicato in Locana, località Praie. In tale ultima località si prevede di costruire un nuovo impianto potabilizzatore (Linea Acque e Linea residui), con un serbatoio di accumulo, che sorgerà in un'area posizionata in sponda destra del torrente Orco su una superficie agricola pari a circa 23.000 mq (pari ad un rettangolo di circa 240 m per 95 m, sollevato rispetto al piano di campagna di circa 0,80 m – cfr. SPA, p. 12) e, pertanto, non certo di irrilevante possibile impatto sul paesaggio e forse, perché non ancora accertato ed escluso, sul patrimonio culturale archeologico), con vasche interrato. La condotta adduttrice si sviluppa verso valle con tracciato che dall'impianto di potabilizzazione in Locana, località Praie, si dirige in sponda orografica sinistra del Torrente Orco verso i Comuni di Sparone e Pont Canavese, segue il fondo valle Orco fino a Castellamonte utilizzando per la maggior parte la sede della strada provinciale. In questa “Asta” il tracciato presenta 2 attraversamenti in alveo del torrente Orco da realizzarsi mediante la tecnica del microtunnel (o metodo analogo, da approfondire ancora nelle fasi progettuali successive). E' previsto l'allacciamento di Locana in località Nusiglie con l'attraversamento del Torrente Orco e di un suo affluente in destra orografica appena a valle dell'abitato di Nusiglie. La condotta principale è previsto che si dirami in tre condotte secondarie;

considerato che il proponente nella descrizione degli impatti generati dal cumulo del progetto proposto con altri esistenti e/o approvati non fornisce indicazioni nello Studio Preliminare Ambientale, ove si limita sostanzialmente ad evidenziare concretamente le interferenze oggetto di risoluzione in corso d'opera, ovvero nell'allegata *Relazione preliminare di screening per la verifica di assoggettabilità a V.I.A.* a fornire un elenco acritico di progetti “esistenti e/o approvati”, senza fornire un reale confronto in merito al cumulo

8



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

28/02/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

che ne deriverebbe con gli impatti generati dal progetto di cui trattasi (cfr. paragrafo 2.2. *Cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati*, pp. 2-3), ma anche così nello stesso SPA (cfr. paragrafo 4.8, pp. 83-98);

considerato che a seguito della suddetta mancata disamina del Piano paesaggistico regionale si determina anche la mancata considerazione nello Studio Preliminare Ambientale delle ulteriori specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione a cui l'approvato Piano paesaggistico regionale sottopone i contesti dallo stesso individuati quali "componenti" (cfr. l'articolo 12 delle relative Norme di Attuazione e la Tavola P4), tra cui, per esempio, le fasce interne ed allargate del sistema idrografico (cfr. art. 14 delle stesse Norme di Attuazione), di cui tuttavia evidenzia l'avvenuta interferenza delle opere previste negli stessi allegati al SPA (cfr. Allegato 2, "*Stralci cartografici delle interferenze fra le fasce fluviali e il tracciato in progetto*", pp. 56-64), senza che con ciò lo stesso Studio ne descriva i potenziali impatti indotti;

considerato che non risulta descritto dallo Studio Preliminare Ambientale – stante i mancanti necessari approfondimenti progettuali di risoluzione delle relative interferenze con le fasce "interna" ed "allargata" dei corsi d'acqua interessati (cfr. art. 14, comma 2, delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico regionale - il possibile impatto significativo e negativo delle opere previste rispetto al sistema idrografico anche tramite la conformità delle stesse opere con le prescrizioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), le cui prescrizioni sono fatte salve dalla prescrizione di cui al comma 11, dell'articolo 14 delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico regionale. Uguale descrizione non viene effettuata per i possibili impatti significativi e negativi in merito alle fasce di tutela dei corsi d'acqua (art. 142, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 42/2004) interferiti dalle opere in sottosuolo (condotte o manufatti interrati o seminterrati), ma anche in soprasuolo (impianti, passaggi aerei delle condotte, ecc.), rispetto alle relative previsioni e prescrizioni del medesimo Piano paesaggistico regionale;

considerato ancora che per il suddetto stesso motivo lo Studio Preliminare Ambientale nell'area vasta di studio non prende in considerazione la descrizione dei possibili impatti significativi e negativi sulle componenti paesaggistiche (quali parti dei fattori relativi al patrimonio culturale ed il paesaggio) definite dal Piano paesaggistico regionale con l'articolo 12 delle relative Norme di Attuazione, ed oggetto dei corrispondenti indirizzi/direttive/prescrizioni con riferimento agli aspetti "naturalistico-ambientale", "storico-culturale", "percettivo-identitario" e "morfologico-insediativo";

considerato che a seguito della suddetta mancata disamina del Piano paesaggistico regionale si determina anche la mancata considerazione nello Studio Preliminare Ambientale dei possibili impatti rilevanti sul patrimonio culturale paesaggistico costituito dalle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, co. 1, lett. h) ("*usi civici*") – già normate dall'articolo 33, commi 14-16, delle relative Norme di Attuazione - che la ricognizione del suddetto strumento generale di pianificazione ha identificato come presenti anche nei Comuni interessati dal progetto proposto, ma senza che con ciò il proponente descriva nello stesso Studio di aver effettuato una specifica verifica presso le competenti Autorità preposte alla relativa tutela, anche alla luce di quanto sancito dalla legge 20 novembre 2017, n. 168 (in particolare dall'articolo 3, comma 6, ultimo periodo), recante *Norme in materia di domini collettivi*, ovvero dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante *Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali* (in particolare l'articolo 74): "*1. Ai fini della gestione e dello sviluppo sostenibile del territorio e delle opere pubbliche o di pubblica utilità nonché della corretta gestione e tutela degli usi civici, all'articolo 4 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il*

9



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

MS

28/02/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico», di cui però allo stato attuale lo SPA non ne ha descritto neanche i possibili impatti significativi e negativi, che non possono di conseguenza essere in questa fase esclusi;

considerato che lo Studio Preliminare Ambientale non descrive il potenziale impatto del nuovo sistema acquedottistico sugli elementi vegetazionali, con le relative qualità, presenti lungo i tracciati e le localizzazioni previste delle relative opere, con ciò non verificando quanto in merito previsto e prescritto dallo stesso Piano paesaggistico regionale, ma anche dalla legge regionale n. 4/2004 e dalla DGR n. 23-4637 del 06/02/2017, recante "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione (cfr. anche SPA - Relazione preliminare di screening per la verifica di assoggettabilità a V.I.A., p. 10; SPA, paragrafo 4.12); ;

considerato che in merito alla rete di connessione paesaggistica (cfr. art. 42 delle Norme di Attuazione del Piano paesaggistico regionale) nello SPA e nel suo allegato non si descrivono i possibili impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sui "... corridoi ecologici individuati lungo fasce perifluviali ..." (cfr. SPA, p. 20; SPA - Relazione preliminare di screening per la verifica di assoggettabilità a V.I.A., p. 10; SPA, paragrafo 4.12);

considerato che lo Studio Preliminare Ambientale non descrive le caratteristiche del progetto per la parte relativa alle opere di attraversamento in forma aerea di alcuni corsi d'acqua (cfr. Relazione illustrativa condotte, pp. 66-67), di fatto con ciò non rendendo adeguata la relativa descrizione dei possibili impatti significativi e negativi sulle componenti ambientali del patrimonio culturale e del paesaggio;

considerato che non risultano evidenziati nello Studio Preliminare Ambientale gli impatti significativi e negativi a carico del paesaggio, derivanti dal previsto innalzamento del piano di campagna per la realizzazione dell'impianto di potabilizzazione ubicato in Locana, località Praie (per evitare il possibile allagamento dell'area a seguito di rottura degli invasi artificiali dell'alta Valle Orco), costituito da un nuovo terrazzamento posizionato in sponda destra del torrente Orco e di altezza media pari a 0,80 m per i circa 23.000 mq di estensione del suddetto intervento (relativo ad un rettangolo di circa 240 m per 95 m – cfr. SPA p. 12), che si può rileggere nel solo profilo in scala 1:500 dell'elaborato denominato "Impianto di potabilizzazione – Planimetria e profilo", ovvero nel SIA (pp. 4-5), ma non nelle relative raffigurazioni in fotoinserimenti o 3D (elaborati codice n. e115, e116, e117). Ugualmente si deve valutare come le opere di mitigazione vegetazionale del nuovo impianto di potabilizzazione (cfr. SPA, p. 129: "Per ridurre la visibilità del cantiere è stata prevista la piantumazione di una cortina di alberi ad alto fusto, sin dalle prime fasi realizzative ...", elaborati: e115, e116, e117) non risultino adeguatamente illustrate ed adeguate nel loro insieme, stante quanto si può determinare dal confronto tra le foto dell'elaborato e116 (foto "Impianto di potabilizzazione – vista verso est da Praie (edificato base versante)" e "Impianto di potabilizzazione – Vista verso Est, panoramica dalla strada di accesso all'ingresso Ovest"), ove risulta che lo stesso impianto non sia pienamente mitigato nella sua rilevanza rispetto all'intorno, anche perché le stesse foto non evidenziano il basamento rialzato rispetto al piano di campagna sul quale si colloca l'impianto di potabilizzazione al fine della prevenzione del rischio di esondazione. In ogni caso, le suddette rappresentazioni delle mitigazioni non sono coerentemente illustrate nelle viste 3D dell'elaborato e117, ove gli impianti arborei risultano presenti solo all'interno dell'area recintata. Per tali tipologie di mitigazione vegetazionale non si possono tuttavia ricavare più dettagliate descrizioni dalle linee guida presentate nello SPA (paragrafo 5.15), se non che il proponente le stima con un massimo ricompreso per tutte le opere di mitigazione e compensazione tra il 2% ed il 3% del valore complessivo dell'importo totale dei lavori (cfr. p. 139), ovvero ne prevede la

10



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

28/02/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

manutenzione per un adeguato e non predeterminato periodo dopo la messa in esercizio (p. 142);

considerato che non è condivisibile l'affermazione del SPA (cfr. pp. 129-130) per la quale le zone interessate dalle opere previste in corrispondenza della centrale di Bardonetto e dell'impianto di potabilizzazione in località Praie sono già interessate da elementi detrattori del paesaggio: "... *Costituiscono elementi detrattori della qualità paesaggistica le linee di elettrodotti densamente presenti nei pressi della centrale del Bardonetto, nonché le due linee disposte con andamento su[b]-parallelo all'asse vallivo nella piana ad Est di Praie ...*" (p. 130), in quanto questa eventuale corretta verifica si pone in ogni modo in contrasto con l'eventuale realizzazione di nuove opere che possano a loro volta costituire elementi detrattori dello stesso paesaggio, stante quanto al contrario sancito in merito dal D.Lgs. 42/2004, all'articolo 131: "4. *La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari ... 6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità*";

considerato che lo stesso SPA citi la presenza negli ambiti interessati dalle opere di "... *molteplici vincoli che sono presenti sul territorio ...* (cfr. SPA, p. 13), lo stesso non ne ha descritto i possibili completi impatti significativi e negativi come determinati dalla realizzazione del progetto di cui trattasi, così come sopra illustrato nelle presenti osservazioni;

considerato quanto già evidenziato alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e al proponente dalla Direzione generale ABAP nella relativa nota prot. n. 2065 del 23/01/2018 in merito alle carenze riscontrate nello Studio Preliminare Ambientale trasmesso: "... *A codesta Soprintendenza ABAP e alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. si rappresenta che lo Studio Preliminare Ambientale (SPA), pur citando l'esistenza di un Piano paesaggistico regionale (Ppr) nella Regione Piemonte, non ne specifica i relativi provvedimenti approvativi tali da consentire di comprendere a quale versione dello stesso il proponente faccia riferimento (se non per inciso quanto ricavabile dalla lettura della nota n. 1 della p. 67 del paragrafo 4.6, ove il riferimento alla sua versione riadottata del "2015" fa comprendere come il proponente non abbia preso in considerazione invece la versione approvata il 03/10/2017 con D[C]R n. 233-35836). Inoltre, i generici riferimenti fatti al suddetto Piano paesaggistico regionale - a solo titolo esemplificativo e non esaustivo - non provvedono neanche a descrivere i potenziali impatti attesi in merito alle interferite aree dichiarate di notevole interesse pubblico per il loro interesse paesaggistico ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, soprattutto in riferimento al relativo livello prescrittivo come descritto negli allegati al Ppr di cui al "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte". Inoltre, lo stesso SPA nella descrizione dei possibili impatti sulle "Componenti Ambientali Interferite" non rappresenta elementi di verifica sul patrimonio culturale di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004, ancor più in particolare sulla relativa parte costituita dal patrimonio culturale archeologico (rilevante nel caso di specie per il fatto che l'opera proposta è costituita prevalentemente da interventi nel sottosuolo e di cui già si rinvia in questa sede alla successiva fase di VIA ogni più puntuale verifica, benché la presente fase di verifica di assoggettabilità potrebbe non prevederla - cfr. "Relazione illustrativa condotte", p. 25, nota 18). Quanto sopra, risulta pertanto particolarmente importante al fine di determinare, fin dalla presente fase istruttoria e per le competenze attribuite a questo Ministero, una carenza dello Studio Preliminare Ambientale nella descrizione*

11



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

28/02/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

dei possibili impatti ambientali da potersi quindi valutare quali significativi a cura dell'Autorità competente ai sensi del punto c8) del co. 2 dell'Allegato V alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 ...";

considerato che dai documenti trasmessi non si comprende dove saranno conferite od impiegate fuori dai cantieri previsti i terreni definiti in esubero nella *Relazione illustrativa condotte* (p. 81) rispetto alle opere progettate, da quantizzarsi in un valore compreso tra 220.000 mc e 260.000 mc (o meglio in 300.000 mc come indicato nel SPA, p. 133), certamente non irrilevante quale quantitativo;

considerato che il progetto di cui trattasi non può intuitivamente ritenersi di lieve entità o di carattere minore dal punto di vista della tutela paesaggistica, stante la sua estensione territoriale ricomprendente il territorio di 41 comuni e la necessità di costruire circa 140 km di condotte, con annesse opere di gestione e regolazione, non esclusi gli impianti di captazione all'origine e di potabilizzazione, quest'ultimo impegnante da solo un ambito territoriale di 23.000 mq (pari ad un rettangolo di circa 240 m per 95 m);

vista ed esaminata l'osservazione del pubblico pervenuta alla Direzione generale ABAP da parte del Sig. Luigi Cagninei a mezzo di e-mail PEC il 21/02/2018, nella quale si evidenziano aspetti relativi alla gestione del sistema delle acque idropotabili e di quelle irrigue – chiedendo per quest'ultime un riconoscimento di pari dignità rispetto alle prime in virtù del ruolo svolto dall'agricoltura per il sostentamento umano e la protezione dei suoli, non solo agricoli e per i quali lo stesso Piano paesaggistico regionale pone obiettivi di qualità - e la necessità di provvedere in via prioritaria a ridurre le perdite della rete al fine di preservare la risorsa acqua, da attuarsi anche implementando i sistemi di accumulo statico, che potrebbero essere abbinati alla produzione di energia elettrica da fonte idraulica al fine di ripagare i costi di costruzione;

considerato che il Piano paesaggistico regionale, approvato con DCR n. 233-35836 del 03/10/2017, individua nelle aree interessate dal progetto di cui trattasi gli Ambiti n. 28, *Eporediese*, 29, *Chivassese*, 30, *Basso Canavese*, e 33, *Valle Orco*, con i relativi obiettivi di qualità e linee di azione descritte nell'Allegato B delle relative Norme di Attuazione – tra i quali proprio per l'ambito n. 33, *Valle Orco*, pone come linea di azione la “*promozione di buone pratiche integrate per un uso più sostenibile delle risorse idriche*” nello stesso ambito, invece oggetto della sostanziale sola captazione della risorsa idrica qui in discussione -, principalmente tese alla conservazione dei suoli e delle qualità agricole delle funzioni in atto, per i quali lo Studio Preliminare Ambientale non fornisce alcuna analisi di verifica di congruità rispetto alle finalità attese dal progetto proposto;

considerato che con la nota prot. n. DVA.RU.U.1121 del 17/01/2018 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata acquisita in allegato copia dell'istanza prot. n. 1521 del 09/01/2018 presentata dal proponente allo stesso Ministero e che dalla lettura di quest'ultima non risulta che lo stesso proponente abbia richiesto la specificazione nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di condizioni ambientali vincolanti relative alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi;

visto quanto stabilito dall'Allegato IV-bis della Parte II del D.Lgs. 152/2006 per i “*Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19*” del medesimo decreto legislativo, il quale al comma 5 prevede, anche, che “*Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi*”;

12



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

28/02/2018

My B



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

considerato, in ultimo, che in riferimento al punto 3, lett. g), dell'Allegato V della Parte II del D.Lgs. 152/2006, non risulti evidenziata nella documentazione presentata la considerazione del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati nell'area vasta indagata;

considerato che la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto è "... *la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda ...*" del D.Lgs. 152/2006, così come modificato all'articolo 5, comma 1, lett. m), dal D.Lgs. 104/2017 (art. 2, comma 1);

considerato, pertanto, che lo Studio Preliminare Ambientale redatto dal proponente non ha descritto tutti i potenziali impatti rilevanti sulle componenti ambientali come sopra descritto, ma anche non ha adeguatamente descritto le caratteristiche fisiche del progetto proposto e, di conseguenza, non è stato in grado di escludere possibili impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale e sul paesaggio, anzi è risultato carente nei contenuti previsti dal D.Lgs. 152/2006 per la parte relativa agli impatti significativi e negativi sullo stesso patrimonio culturale ed il paesaggio sia in corrispondenza delle opere previste che nella relativa area di studio più vasta come descritta dallo stesso proponente nello Studio Preliminare Ambientale;

visto e considerato che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03/10/2017 (pubblicata in BURP n. 42, S.O. n. 1 del 19/10/2017) ha approvato il Piano paesaggistico regionale, il quale è diventato efficace a decorrere dal 20/10/2017;

considerato che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato oggetto di verifica da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;

considerato le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale sopra integralmente riportato;

considerato il contributo istruttorio espresso dal Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP con nota del 20/02/2018, sopra integralmente riportato

esaminato lo Studio Preliminare Ambientale presentato dal proponente e l'allegata documentazione tecnica;

visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*", pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004;

visto il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*" (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014);

visto il DM 27 novembre 2014, concernente "*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*", registrato dalla Corte dei Conti il

13



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC - Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

28/02/2018



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

19/12/2014 al foglio 5624;

visto il DM 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 59 dell'11/03/2016);

visto il DPCM 29 aprile 2016, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP") al Direttore Generale Dr.ssa Caterina Bon di Valsassina e Madrisio, registrato dalla Corte dei Conti il 14/06/2016, Reg. 1, n. 2403;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di competenza di questo Ministero e per le motivazioni sopra esposte come riconducibili ai contenuti dell'Allegato V della Parte II del D.Lgs. 152/2006 – ancor più in particolare per le caratteristiche del progetto descritte al relativo punto c8) del paragrafo 2 -, **chiede al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale ed il paesaggio di cui alle Parti II e III del D.Lgs. 42/2004, **la pronuncia negativa in merito all'esclusione dall'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in argomento.**

Si rimane in attesa delle determinazioni in merito di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente in sede statale.

Il Responsabile del Procedimento

U.O.T.T. n. 1 - Arch. Piero Aebischer

(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO V

Arch. Roberto Banchini



DIRETTORE GENERALE

Caterina BON VALSASSINA



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.beap.beniculturali.it

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC – Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it